

DETERMINA n. 30 del 04 aprile 2025

del DIRETTORE GENERALE

**OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI SOSTEGNO
INNOVATIVO PER LA VITA INDIPENDENTE. CIG: B62F507B5E**

Considerato che si rende necessario acquisire il servizio in oggetto;

Visti gli articoli:

- 50, co. 1, lett. b) del d.lgs. n. 36/2023 che disciplina gli affidamenti diretti;
- 1, comma 450 della legge n. 296/2006, come modificato dall'art. 1, comma 130 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio per il 2019), il quale dispone che i comuni sono tenuti a servirsi del Mercato elettronico o dei sistemi telematici di negoziazione resi disponibili dalle centrali regionali di riferimento, per gli acquisti di valore pari o superiore a 5.000 euro, sino al sotto soglia;
- 58 del d.lgs. n. 36/2023 che stabilisce che nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici, al fine di favorire l'accesso delle piccole e medie imprese, le stazioni appaltanti devono, ove possibile ed economicamente conveniente, suddividere gli appalti in lotti e la mancata suddivisione deve essere motivata;
- 3 della legge n. 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visti:

- il d.lgs. n. 81/2008 e la determinazione ANAC n. 3 del 5 marzo 2008, in materia di rischi interferenziali;
- il d.lgs. n. 33/2013 e l'art. 28, comma 3 del d.lgs. n. 36/2023, in materia di amministrazione trasparente;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. n. 36/2023, il presente appalto non è stato suddiviso in lotti poiché il servizio deve essere reso in maniera unitaria;

Dato atto altresì che l'art. 17, comma 2 del d.lgs. n. 36/2023 stabilisce:

- che, per gli appalti di valore inferiore a 140.000 euro, la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite decisione a contrarre che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della

AZIENDA SOCIALE CREMONESE
C.F. 93049520195 - P.I. 01466360193
Via Sant'Antonio del Fuoco, 9/a – 26100 Cremona
Tel. 0372/803428 – fax 0372/803448
protocollo@aziendasocialecr.it

*Responsabile della presente
comunicazione:
Il Direttore Generale
Dr. Graziano Pirotta*

- sceita del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale;
- che le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, devono individuare gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

Ritenuto di fissare i contenuti minimi essenziali come segue:

- a) il fine che il contratto intende perseguire è quello di favorire la vita indipendente e l'inclusione sociale nel territorio cremonese delle persone con disabilità;
- b) l'oggetto del contratto è l'acquisto del servizio di supporto e accompagnamento per persone con disabilità;
- a) il contratto verrà stipulato mediante sottoscrizione del documento di stipula generato dal Mercato elettronico;
- b) le clausole contrattuali sono quelle precisate nel Capitolato speciale d'appalto;

Considerato che in sede di istruttoria del presente atto si è accertato che i servizi in argomento non sono offerti dalle convenzioni Consip (art. 26 legge 488/1999 e ss.mm.);

Rilevato che:

- da una ricerca svolta è risultato che l'operatore economico PASQUALOTTO LUCIANO, con sede in Via Camposorolo 11/a a San Bonifacio (VR) - 37047, rende disponibile il servizio oggetto del presente approvvigionamento corrispondente alle caratteristiche necessitate;
- il citato operatore economico risulta in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento;
- al citato operatore economico è stato trasmesso invito a trattative diretta sulla piattaforma Mepa, ottenendo un'offerta per l'erogazione dei servizi in oggetto alle condizioni del capitolato speciale d'appalto;
- dai controlli effettuati, il citato operatore economico risulta essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui al d.lgs. n. 36/2023;
- ai fini della verifica dell'assenza della causa di esclusione non automatica è stato richiesto il certificato dei carichi pendenti dei soggetti di cui all'art. 94, comma 3 del D.Lgs n. 36/2023, certificato che a tutt'oggi non risulta pervenuto;
- secondo quanto disposto dall'art. 99 del D.Lgs. 36/2023, le stazioni appaltanti

AZIENDA SOCIALE CREMONESE
C.F. 93049520195 - P.I. 01466360193
Via Sant'Antonio del Fuoco, 9/a – 26100 Cremona
Tel. 0372/803428 – fax 0372/803448
protocollo@aziendasocialecr.it

*Responsabile della presente
comunicazione:
Il Direttore Generale
Dr. Graziano Pirotta*

verificano l'assenza delle cause di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del codice attraverso la consultazione del fascicolo virtuale dell'operatore economico di cui all'art. 24 del codice;

- tuttavia, dal momento che il FVOE 2.0 non risulta attualmente del tutto operativo e pertanto si rende necessario richiedere alcuni documenti a comprova dei requisiti generali e speciali non disponibili sul fascicolo virtuale dell'operatore economico con le modalità previste dal D.P.R. 445/2000, così come disposto all'art. 12.4 della delibera ANAC 262 del 20/06/2023 e che la suddetta modalità comporta tempi più lunghi per l'ottenimento di tutte le certificazioni a comprova dei requisiti generali e speciali;
- che in particolare il servizio oggetto della presente procedura di gara, risulta indifferibile per l'Ente committente, e pertanto è necessario garantirne l'attivazione;

Ritenuto, per le ragioni sopra esposte:

- di affidare il servizio in oggetto all'operatore economico PASQUALOTTO LUCIANO, con sede in Via Camposorolo 11/a a San Bonifacio (VR) - 37047, per l'importo massimo presunto di € 19.800,00 onnicomprensivi (Iva esente), dalla data di stipula del contratto o, nelle more, dall'esecuzione anticipata del servizio, sino al 31/12/2026;
- di corrispondere l'importo a misura in base alla quantità di giornate che verranno effettuate e verrà applicata la tariffa di € 900,00/giornata;

Dato atto che l'appalto è stato registrato con C.I.G. **B62F507B5E**;

Dato atto che il RUP è il Direttore Dott. Graziano Pirotta;

Appurato che, sotto il profilo del rischio interferenziale, nell'esecuzione del presente appalto non si appalesa, trattandosi di servizio di natura intellettuale, esistente la citata categoria di rischio e conseguentemente, a norma dell'art. 26, comma 3 del d.lgs. n. 81/2008, non si rende necessaria la redazione del DUVRI;

Atteso che

- la presente aggiudicazione è disposta sotto condizione risolutiva dell'esito regolare del certificato di cui sopra;
- con riferimento a quanto disposto dall'art. 53, comma 4, del d.lgs. 36/2023 è richiesta la garanzia definitiva pari al 5% dell'importo contrattuale da presentare

AZIENDA SOCIALE CREMONESE
C.F. 93049520195 - P.I. 01466360193
Via Sant'Antonio del Fuoco, 9/a – 26100 Cremona
Tel. 0372/803428 – fax 0372/803448
protocollo@aziendasocialecr.it

*Responsabile della presente
comunicazione:
Il Direttore Generale
Dr. Graziano Pirotta*

prima dell'atto della stipulazione del contratto, sotto forma, a scelta dell'operatore economico, di cauzione o fideiussione con le modalità previste dall'articolo 106 del Codice;

DETERMINA

- 1) di **dare atto** che quanto specificato in premessa è parte integrante del dispositivo del presente atto;
- 2) di **affidare** il servizio oggetto della presente procedura all'operatore PASQUALOTTO LUCIANO, con sede in Via Camposorolo 11/a a San Bonifacio (VR) - 37047 alle condizioni tutte del capitolato speciale d'appalto;
- 3) di **confermare** l'assenza di rischi da interferenza e pertanto di stabilire che nessuna somma riguardante la gestione dei suddetti rischi verrà riconosciuta all'operatore economico affidatario dell'appalto, e che non si rende, altresì, necessaria la predisposizione del documento unico di valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI);
- 4) di **procedere** alla stipula del contratto mediante sottoscrizione del documento di stipula generato dal Mercato elettronico;
- 5) di **disporre** la nomina del RUP nella persona del Dott. Graziano Pirotta;
- 6) di **dare atto** che dalla documentazione in atti, per la persona sopra designata, non risultano sussistere cause di incompatibilità e di conflitto di interessi in conformità alla disciplina vigente in materia;
- 7) di **adempiere**, con l'esecutività del presente provvedimento, agli obblighi di pubblicazione ai sensi dell'art. 27 del d.lgs. n. 36/2023;
- 8) di **disporre**, ai fini della trasparenza, che il presente provvedimento venga pubblicato ai sensi degli artt. 37 del d.lgs. n. 33/2013 e 28, comma 3 del d.lgs. n. 36/2023.

Il Direttore Generale
Dott. Graziano Pirotta
Documento firmato digitalmente

CAPITOLATO SPECIALE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOSTEGNO INNOVATIVO PER LA VITA INDIPENDENTE

Art. 1

Oggetto del servizio

L'appalto di cui al presente capitolato ha per oggetto l'affidamento dei servizi di supporto e accompagnamento per persone con disabilità, con l'obiettivo di favorire la loro vita indipendente e inclusione sociale nel territorio cremonese. Si tratta di un intervento innovativo, che va oltre il modello tradizionale, rispondendo alla pluralità dei bisogni e delle esigenze delle persone con disabilità e famiglie.

Art. 2

Modalità di esecuzione del servizio

Il servizio si svolgerà con le seguenti modalità:

- ⌚ Sostenere la co-programmazione per una rete distrettuale di collaborazioni con la Neuropsichiatria Infantile di ASST di Cremona, le scuole e altri enti per favorire l'inclusione scolastica delle persone con disabilità in età evolutiva, con attività programmate per l'anno scolastico 2025/2026 (massimo 3 giornate).
- ⌚ Supportare la co-programmazione di una rete di collaborazioni tra operatori socio-sanitari, educativi e socio-assistenziali per definire un nuovo sistema di offerta sociale per adulti con disabilità residenti nell'Ambito Territoriale Sociale Cremonese (massimo 3 giornate).
- ⌚ Co-progettare e realizzare percorsi formativi sul modello biopsicosociale per la valutazione della disabilità, utilizzando strumenti come ICF-ADAT e ICF-Scuola (massimo 8 giornate).
- ⌚ Accompagnare e supervisionare la sperimentazione di percorsi di valutazione e co-progettazione del progetto di vita per persone con disabilità in età evolutiva e adulta, già in carico ai servizi dell'Ambito Cremonese (massimo 8 giornate).

Le attività dovranno essere organizzate in stretta collaborazione con il Direttore Generale di Azienda Sociale Cremonese, il Coordinatore dell'Area Non Autosufficienza e gli operatori sociali dell'Équipe Disabilità di Azienda Sociale Cremonese.

Art. 3

Durata contrattuale

Il contratto decorre dalla stipula dello stesso o, nelle more, dall'esecuzione anticipata del servizio, con scadenza al 31/12/2026.

Art. 4

Importo dell'appalto

L'importo massimo presunto del servizio oggetto di appalto, calcolato ai sensi dell'art. 14, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023, è pari a complessivi € 19.800,00 onnicomprensivi (Iva esente).

L'importo verrà corrisposto a misura in base alla quantità di giornate che verranno effettuate e verrà applicata la tariffa di € 900,00/giornata. Il riconoscimento di eventuali rimborsi, dovuti per esigenze di servizio, le mansioni indicate, sono già ricompresi nel compenso suindicato.

I costi per la sicurezza sono valutati in € 0,00 in quanto non sono previsti rischi interferenziali di cui all'art. 3, comma 3 del D. Lgs. n. 81/2008.

Il CCNL da applicare è: Cooperative sociali.

Art. 5

Avvio dell'esecuzione del contratto

L'esecutore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto. Qualora l'esecutore non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

Art. 6

Divieto di modifiche introdotte dall'esecutore

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'esecutore, se non è disposta dal responsabile del Progetto e preventivamente approvata dalla stazione appaltante.

Le modifiche non preventivamente autorizzate non danno titolo a pagamenti rimborsabili di sorta e, ove il responsabile del progetto lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del responsabile del progetto.

Art. 7

Modifiche contrattuali

Sono ammesse modifiche contrattuali nei modi e nei limiti di quanto statuito dall'art. 120 del d.lgs. 36/2023.

Art. 8

Sospensione dell'esecuzione del contratto. Verbale di sospensione

Il responsabile del progetto ordina la sospensione dell'esecuzione delle prestazioni del contratto in circostanze particolari che impediscano temporaneamente la regolare esecuzione.

Di tale sospensione verranno fornite le ragioni.

La sospensione della prestazione potrà essere ordinata:

a) per ragioni di necessità di pubblico interesse tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza pubblica;

b) in tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che l'appalto proghi utilmente a regola d'arte.

Il responsabile del progetto del contratto, con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, compila apposito verbale di sospensione. Non appena sono venute a cessare le cause della sospensione, il responsabile del progetto redige i verbali di ripresa dell'esecuzione del contratto.

Nel verbale di ripresa il direttore indica il nuovo termine di conclusione del contratto, calcolato in considerazione la durata della sospensione e gli effetti da questa prodotti.

In ogni caso si applicano le disposizioni di cui all'art. 121 del d.lgs. 36/2023.

Art. 9

Verifica di conformità

L'appalto è soggetto a verifica di conformità, per appurare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali.

Art. 10

Inadempimenti e penalità

Per ogni violazione degli obblighi derivanti dal presente Capitolato e per ogni caso di carenza, incompleta esecuzione del servizio, la stazione appaltante, fatto salvo ogni risarcimento di maggiori ed eventuali danni, potrà applicare alla Ditta appaltatrice una penale calcolata in misura giornaliera compresa tra lo 0,5 e l'1,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardato adempimento.

Le penali per ritardo non possono comunque superare, complessivamente, il 10% dell'ammontare netto contrattuale.

Tali penali saranno contabilizzate in detrazione, in occasione di ogni pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo, e saranno imputate mediante ritenuta sull'importo dello saldo in sede di verifica di conformità.

In caso di superamento, il contratto è risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 cc.

Il responsabile del progetto, con nota indirizzata al Dirigente, propone l'applicazione delle suddette penali specificandone l'importo. L'applicazione delle penali sarà preceduta da regolare contestazione scritta dell'inadempienza, a firma del Dirigente, avverso la quale l'affidatario avrà facoltà di presentare controdeduzioni entro 3 (tre) giorni dal ricevimento della contestazione stessa. Resta, in ogni caso, ferma la facoltà della stazione appaltante, in caso di gravi violazioni, di sospendere immediatamente il servizio all'affidatario e di affidarlo anche provvisoriamente ad altra Ditta, con costi a carico della parte inadempiente ed immediata escussione della garanzia definitiva.

Art. 11 Risoluzione

La stazione appaltante può risolvere il contratto, oltre che nei casi contemplati dall'art. 122 del D.Lgs. 36/2023, anche nelle ipotesi di seguito elencate.

In tutti i casi di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni ai servizi regolarmente eseguiti.

Ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata dal responsabile del progetto per mezzo di comunicazione scritta, inoltrata via PEC al domicilio eletto dall'affidatario. Nella contestazione è prefissato un termine non inferiore a 5 giorni lavorativi per la presentazione di eventuali osservazioni; oltre il suddetto termine, la stazione appaltante, qualora non ritenga valide le giustificazioni addotte, ha facoltà di risolvere il contratto nei seguenti casi:

- frode nella esecuzione dell'appalto;
- mancato inizio dell'esecuzione dell'appalto nei termini stabiliti dal presente Capitolato;
- manifesta incapacità nell'esecuzione del servizio appaltato;
- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni e la sicurezza sul lavoro;
- interruzione totale del servizio verificatasi, senza giustificati motivi, per 15 giorni anche non consecutivi nel corso dell'anno di durata del contratto;
- reiterate e gravi violazioni delle norme di legge e/o delle clausole contrattuali, tali da compromettere la regolarità e la continuità dell'appalto;
- cessione del contratto, al di fuori delle ipotesi previste;
- utilizzo del personale non adeguato alla peculiarità dell'appalto;
- concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'affidatario;
- inottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 130;
- ogni altro inadempimento che renda impossibile la prosecuzione dell'appalto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.

Ove si verificassero deficienze e inadempienze tali da incidere sulla regolarità e continuità del servizio, la stazione appaltante potrà provvedere d'ufficio ad assicurare direttamente, a spese dell'affidatario, il regolare funzionamento del servizio. Qualora si addivesse alla risoluzione del contratto, per le motivazioni riportate, l'affidatario, oltre alla immediata perdita della cauzione, sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese che la stazione appaltante dovrà sostenere nel rimanente periodo contrattuale.

Art. 12 Recesso

La stazione appaltante si riserva la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze d'interesse pubblico, di risolvere in ogni momento dal contratto, con preavviso di almeno 20 (venti) giorni solari da notificarsi a

tramite mail. In caso di recesso l'affidatario ha diritto al pagamento da parte della stazione appaltante sole prestazioni eseguite, oltre al decimo delle prestazioni non eseguite, secondo quanto previsto dall'art. 14 del d.lgs. 36/2023 e del relativo allegato II.14.

Art. 13

Pagamento delle fatture

I pagamenti saranno effettuati entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento di regolare fattura elettronica tramite piattaforma SDI, trasmessa al seguente codice univoco ufficio: UFYI2D, previa verifica della corretta esecuzione delle prestazioni.

In ogni caso, qualora le fatture pervengano anteriormente al citato accertamento, il termine di pagamento decorrerà solo dopo il completamento del menzionato accertamento.

L'accertamento di conformità deve concludersi entro trenta (30) giorni dall'esecuzione del servizio.

Il termine di pagamento potrà essere sospeso dalla stazione appaltante qualora difficoltà tecniche, attribuite alla piattaforma informatica degli enti previdenziali e non attribuibili alla stazione appaltante, impediscano l'acquisizione del DURC.

Il pagamento avverrà previo accertamento della regolarità previdenziale della Ditta. I pagamenti saranno effettuati tramite bonifico bancario o postale su un conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva, presso Banche o Poste Italiane S.p.A. A questo proposito, l'appaltatore deve comunicare alla stazione appaltante entro sette giorni dall'accensione gli estremi identificativi del conto corrente di cui sopra nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso.

L'appaltatore deve impegnarsi a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari in relazione al presente appalto.

Il codice CIG relativo al servizio di cui trattasi, i cui estremi saranno comunicati dalla stazione appaltante, dovrà essere riportato obbligatoriamente in tutte le fatture emesse dall'affidatario in relazione al presente appalto.

Qualora l'appaltatore non assolverà agli obblighi previsti dall'art. 3 della legge 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il contratto si risolverà di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo articolo.

Art. 14

Revisione prezzi del servizio

È ammessa la revisione del prezzo d'appalto.

La revisione si attiva al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva che determinano una variazione del costo del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo, e che operano nella misura dell'80 per cento della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire in maniera prevalente.

La richiesta di revisione in aumento del prezzo dovrà essere formulata dall'operatore economico affidatario dell'appalto e sarà oggetto di riscontro entro il termine di giorni trenta decorrenti dalla richiesta medesima. In caso di apposito provvedimento che, a seguito della predetta istruttoria, potrà disporre il motivato rigetto della richiesta o il suo accoglimento, con la conseguente determinazione dell'incremento di prezzo da corrispondere.

Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi, si utilizzano gli indici dei prezzi al consumo dei prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi e gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie.

Art. 15

Nuove convenzioni Consip

In conformità a quanto disposto dall'art. 1, comma 7 del d.l. 95/2012, convertito in L. 135/2012, la stazione appaltante si riserva di recedere in qualsiasi tempo dal contratto qualora l'impresa affidataria del contratto sia disposta ad una revisione del prezzo d'appalto, allineandolo con quanto previsto da nuove convenzioni Consip rese disponibili durante lo svolgimento del rapporto contrattuale.

La stazione appaltante eserciterà il diritto di recesso solo dopo aver inviato preventiva comunicazione fissando un preavviso non inferiore ai 15 giorni.

In caso di recesso la stazione appaltante provvederà a corrispondere all'appaltatore il corrispettivo delle prestazioni già eseguite ed il 10% di quelle ancora da eseguire.

Art. 16

Garanzia definitiva

Prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario è tenuto a costituire apposita garanzia definitiva dell'art. 53 del d.lgs. n. 36/2023, pari al 5% dell'importo complessivo. La garanzia può essere costituita mediante cauzione, come precisato nell'art. 106 del Codice dei contratti, al quale si formula espresso riferimento con garanzia fideiussoria, anche in questo caso, con le modalità specificate dal citato articolo 106, purché non contenga la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile, preveda espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, preveda l'operatività entro 15 giorni dalla semplice richiesta della stazione appaltante.

Non verrà accettata altra forma di costituzione della garanzia definitiva.

Art. 17

Svincolo della garanzia definitiva

La garanzia definitiva è progressivamente vincolata in funzione dell'avanzamento dell'esecuzione del contratto, nel limite massimo dell'80% dell'importo garantito. L'ammontare residuo del 20% è svincolato alla conclusione del contratto, previo accertamento degli adempimenti, sulla base del certificato di conformità.

Art. 18

Responsabilità e polizze assicurative

L'aggiudicatario è tenuto a rispondere per danni subiti dall'amministrazione, o da terzi, alle persone e alle cose, per omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, in tutti i casi in cui la responsabilità per i menzionati danni sia riconducibile a termini di responsabilità dell'aggiudicatario stesso ovvero a soggetti che operano per suo conto o commissione, tenendo perciò sollevata e indenne la sopra richiamata amministrazione da qualsiasi conseguente richiesta o pretesa da chiunque avanzata nei confronti della medesima.

L'impresa aggiudicataria si assume pertanto ogni responsabilità penale e civile nell'esecuzione delle prestazioni affidate, ivi compresi le perdite e gli eventuali danni alle persone e alle cose, restando a suo esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto a rivalsa o compenso per qualunque pretesa o domanda o altro che possa derivargli da terzi o per eventuali infortuni o danni che si dovessero verificare fatti derivanti dall'inosservanza degli obblighi suddetti o comunque in conseguenza diretta o indiretta della procedura, ivi compresi gli eventuali danni derivanti dal trattamento dei dati personali.

A tal riguardo l'aggiudicatario è tenuto a stipulare - ovvero a dimostrare di possedere in corso di validità - un contratto di assicurazione contro i rischi professionali.

Qualora l'aggiudicatario fosse già provvisto di idonea polizza assicurativa a copertura dei rischi previsti nel presente articolo, dovrà produrre un'appendice alle stesse nelle quali risulti esplicitamente che la loro validità è estesa al servizio oggetto del presente appalto. Qualora l'aggiudicatario non sia in grado di provare in quel momento la copertura assicurativa sopra riportata, il contratto si intenderà risolto di diritto, fatto salvo il diritto di risarcire il maggior danno subito dall'Amministrazione committente.

Art. 19

Spese contrattuali e modalità di stipula

Trattandosi di affidamento diretto di importo inferiore ad € 40.000,00, il contratto è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 18, comma 10 e dell'Allegato I.4 del d. Lgs. 36/2023.

All'esito positivo delle verifiche sul possesso dei requisiti di partecipazione si addiverrà alla stipula del contratto, mediante sottoscrizione del documento di stipula generato dal Mercato elettronico.

Il termine di stipula del contratto è di 30 giorni dall'affidamento dell'appalto.

Art. 20

Divieto di cessione del contratto. Subappalto

È vietata, a pena di nullità, la cessione totale o parziale del contratto.

Il concorrente può dichiarare, nella documentazione di gara, le parti di servizio che intende eventualmente subappaltare.

Sono comunque vietati l'integrale cessione del contratto di appalto e l'affidamento a terzi della esecuzione delle prestazioni che ne sono oggetto, così come l'esecuzione prevalente delle prestazioni a intensità di manodopera. Il subappaltatore deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione degli stessi contratti collettivi nazionali del lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto del contratto, ovvero riguardino le prestazioni prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale. Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Art. 21

Foro competente

Ai fini dell'esecuzione del contratto e per la notifica di eventuali atti giudiziari, la ditta affidataria deve comunicare espressamente il proprio domicilio. Per le controversie che dovessero insorgere tra la ditta affidataria e la stazione appaltante, relativamente all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del contratto, sarà competente il Foro di Cremona.

Art. 22

Estensione degli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici

Gli obblighi di condotta previsti dal "Codice etico e comportamentale", approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione con Delibera n. 2014.V.69 del 02/04/2014, ai sensi e per gli effetti del d.P.R. n. 116 del 4 aprile 2013, n. 62, vengono estesi, per quanto compatibili, anche ai collaboratori a qualsiasi titolo dell'impresa affidataria dell'appalto.

Il rapporto si risolverà di diritto o decadrà nel caso di violazioni da parte dei collaboratori dell'impresa affidataria del contratto di appalto. La stazione appaltante comunicherà all'impresa affidataria, mediante apposita comunicazione, l'indirizzo URL del sito della stazione appaltante in cui il presente "Regolamento" è pubblicato, all'interno della sezione "Amministrazione trasparente".

Art. 23

Normativa di rinvio

Per quanto non previsto dal presente capitolato speciale, si fa rinvio, oltre che al codice civile, alla disciplina normativa e regolamentare vigente in materia di appalti pubblici.

Art. 24

Riservatezza

Facendo riferimento all'art. 13 Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, si precisa che:

a) titolare del trattamento è Azienda Sociale del Cremonese ed i relativi dati di contatto sono i seguenti: aziendasocialecr@pec.it, tel. 0372 803430, e-mail protocollo@aziendasocialecr.it ;

- b) il Responsabile della protezione dei dati - Data Protection Officer (**RPD-DPO**) è Sistema Susi Pontida, 9, 20063 Cernusco sul Naviglio (MI); mail dpo@aziendasocialecr.it ;
- c) il conferimento dei dati costituisce un obbligo legale necessario per la partecipazione alla gara e l'eventuale rifiuto a rispondere comporta l'esclusione dal procedimento in oggetto;
- d) le finalità e le modalità di trattamento (prevalentemente informatiche e telematiche) cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento in oggetto;
- e) l'interessato al trattamento ha i diritti di cui all'art. 13, co. 2, lett. b) tra i quali di chiedere la cancellazione del trattamento (sopra citato) l'accesso ai dati personali e la relativa rettifica;
- f) i dati saranno trattati esclusivamente dal personale e dai collaboratori di Azienda Sociale del Cremonese implicati nel procedimento, o dai soggetti espressamente nominati come responsabili del trattamento. I dati potranno essere comunicati ai concorrenti che partecipano alla gara, ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi del Decreto Legislativo n. 36/2023 e della Legge n. 241/90, i soggetti destinatari delle comunicazioni previste dalla Legge in materia di contratti pubblici, gli organi dell'autorità giudiziaria. Al di fuori delle ipotesi summenzionate, i dati non saranno comunicati a terzi, né diffusi, eccetto i casi previsti dal diritto nazionale e dell'Unione europea;
- g) il periodo di conservazione dei dati è direttamente correlato alla durata della procedura d'asta e all'espletamento di tutti gli obblighi di legge anche successivi alla procedura medesima. Successivamente alla cessazione del procedimento, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa;
- h) contro il trattamento dei dati è possibile proporre reclamo al Garante della Privacy, avente sede in Piazza Venezia n. 11, cap. 00187, Roma - Italia, in conformità alle procedure stabilite dall'art. 57, paragrafo 1, lett. f) del Regolamento (UE) 2016/679.

Il Direttore Generale
Dott. Graziano Pirotta